



**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E
DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE
GIOVANILE DI SANREMO**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.936
del 06.10.1995, esecutiva.

Art. 1

E' istituito in San Remo il Centro Sociale Giovanile con sede in Via privata Parodi n. 16, piano terra, denominato "Centro Sociale Comunale Daniele Vigna".

Art. 2

Il Centro Sociale Giovanile è una struttura avente come scopo principale quello di rappresentare il punto di riferimento ed il luogo di incontro di cittadini di San Remo o di altre persone comunque ivi presenti, per affrontare e risolvere ogni possibile problema di emarginazione prevedendone le cause di qualsiasi natura esse siano attraverso iniziative individuali e collettive intese a favorire al massimo la socializzazione, soprattutto in rapporto all'impiego del tempo libero;

Art. 3

Le attrezzature, i mobili, gli arredi, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne affiderà la custodia, con apposito inventario, all'Ufficio comunale competente.

Art. 4

L'Amministrazione comunale mediante personale della Ripartizione Sicurezza Sociale eserciterà opera di vigilanza e coordinamento dell'attività del Centro, in collaborazione con le diverse associazioni ivi operanti, al fine del miglior raggiungimento degli scopi del Centro stesso.

Art. 5

Il Centro potrà essere frequentato gratuitamente dalle Associazioni di volontariato che ne faranno richiesta e che operano nei settori di cui alle finalità perseguite dal Centro stesso ed elencate all'art. 2. Per l'uso dei locali si applicheranno le norme di cui all'art. 8 del vigente regolamento dei contributi, tranne il canone di locazione che farà carico all'Amministrazione Comunale, con esclusione delle spese telefoniche, consumi idrici, energetici e per la pulizia dei locali che sono a carico delle singole Associazioni.

Art. 6

L'accesso di cui al precedente art. 4 sarà formalizzato con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 7

Le associazioni di volontariato ammesse al Centro Sociale dovranno attenersi, per l'espletamento della loro attività nei locali in concessione, alle prescrizioni che saranno determinate con il provvedimento di cui al precedente articolo 6.

Art. 8

In caso di più istanze si farà riferimento, per la concessione dei locali ai criteri di cui all'art. 9 del regolamento dei contributi.

Art. 9

Le Associazioni già operanti all'interno del Centro alla data di approvazione del presente regolamento, sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività esercitata, previa apposita istanza, ai sensi dell'art. 5.

Memo: REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE.doc

SOMMARIO *

- Art.1 Istituzione
- Art.2 Scopi
- Art.3 Attrezzature
- Art.4 Vigilanza e coordinamento
- Art.5 Uso dei locali
- Art.6 Accesso
- Art.7 Modalità di fruizione
- Art.8 Istanze contemporanee di fruizione
- Art.9 Norma transitoria

*** Trattasi di sommario redazionale stilato, a scopo consultivo, a cura dell'Ufficio Delibere, in quanto il testo approvato non contiene l'oggetto dei singoli articoli.**